

STATUTO

RESEDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA
RISORGIMENTO 85

Numero REA: RM - 939878

Codice fiscale: 05865331002

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio n. 2095 Raccolta n. 828
STATUTO
della
RESEDA - Società Cooperativa Sociale Integrata -ONLUS

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita con sede in **Albano Laziale** (Roma), una società cooperativa sociale integrata denominata "**RESEDA - Società Cooperativa Sociale Integrata -ONLUS** " di seguito indicata come la cooperativa.

ART. 2 - Sedi Secondarie

La cooperativa potrà istituire con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale ed europeo. Il domicilio dei soci, per ciò che concerne la società è quello risultante dal Libro soci.

ART. 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata al **31 dicembre 2090**. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi e d'attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate come dall'art.4. legge 381/91 ovvero a titolo esemplificativo gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti d'istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative di detenzione.

La Cooperativa si prefigge lo scopo di produrre servizi per una qualità alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme della cooperazione, dell'autogestione e dell'associazionismo di base.

La Cooperativa si propone, inoltre, di sostenere il rafforzamento della capacità sia individuale sia istituzionale di affrontare in modo efficace i problemi dell'ambiente.

Lo scopo è quello di creare, nelle persone, non solo consapevolezza sui problemi dell'ambiente ma anche di determinare in esse capacità e volontà di reagire al degrado.

La Cooperativa intende operare per uscire dalla logica dello sfruttamento dell'uomo e della

natura, verso una visione dello sviluppo che tenda ad escludere il lavoro subalterno ed a favorire invece i rapporti di solidarietà e d'uguaglianza sociale.

La Cooperativa intende sostenere e realizzare iniziative che tendano:

- alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- a favorire l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- alla riduzione degli impatti ambientali e sociali, per una tutela del territorio e l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- all'autogestione intesa come promozione di una profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
- alla solidarietà tra i popoli e tra gli uomini per la costruzione di rapporti basati sulla non violenza, intesa come stili di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi, quali solo a titolo esemplificativo:

- attività di formazione, educazione e consulenza, attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati,
- campagne e progetti di educazione e comunicazione ambientale e sociale, progetti e percorsi didattici, escursioni, laboratori, incontri per le scuole, corsi di aggiornamento e di formazione per gli studenti e i docenti,
- attività e servizi per il turismo ecologico e la conoscenza del territorio, la valorizzazione delle culture e degli ambienti locali,
- editoria, ideazione e realizzazione di documenti e materiali didattici e di divulgazione,
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti o acquistati da terzi, prodotti del commercio equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti ecologici e sociali,
- manutenzione di verde pubblico e privato, gestione di aree naturali e didattiche, gestione e realizzazione giardini naturali, recupero naturalistico, difesa e cura degli alberi, realizzazione e gestione aree verdi, orti botanici, orti biologici, oasi naturalistiche e scolastiche, realizzazione di aule all'aperto per la didattica ambientale,
- riparazione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali di spreco, rifiuti e materie seconde,
- progetti per la sostenibilità, le tecnologie appropriate, gli stili di vita ecocompatibili,
- realizzazione di prodotti ecologici,
- realizzazione di progetti ed installazioni di impianti utilizzando l'energia solare, l'eolico, le biomasse e le altre fonti di energia rinnovabili nonché progetti ed interventi riguardanti il risparmio energetico, idrico e delle risorse naturali,
- l'installazione alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione

da scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento e di climatizzazione; impianti idrosanitari, trasporto, trattamento, uso ed accumulo ed il trasporto ed utilizzazione di gas.

- attività e progetti di ricerca sulle tecnologie ecologiche e a basso impatto ambientale, sulle tecnologie appropriate e sulle fonti di energia rinnovabile,
- l'organizzazione e la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, ed in particolare persone svantaggiate secondo la definizione dell'art. 4 della Legge 381/91.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come, previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire, dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia da Enti Regionali, locali e della Comunità Europea.

Su delibera del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statuarie;
- b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di, altre cooperative;
- d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno, risiedere nel territorio interessato all'attività della cooperativa

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali é limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 6 - Categorie di soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.
- c) Soci sovventori, come previsto dalla Legge 31 Gennaio 1992 n°. 59, art. 4 in qualità di apportatore di capitale non remunerato, in quanto intenzionato a sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa attraverso proprie risorse economiche. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai sensi dell' art. 2527, co. 3, c.c., è ammessa, nella cooperativa, l'ammissione di soci in inserimento, che non possono comunque superare il terzo del numero totale di soci cooperatori. A tali soci è concesso un diritto di voto complessivo nell'assemblea mai eccedente il 30% di tutti i voti spettanti agli altri soci.

ART. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quali indichi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) Il motivo della richiesta e la categoria dei soci cui chiede di essere iscritto.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 8 - Ammissione della domanda

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo

eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - Obblighi sociali

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote di cui al precedente, art. 8;
- b) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a pagare puntualmente le quote di spese generali, le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte verso la cooperativa;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione

ART 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11 - Esclusione dalla qualità di socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dagli articoli 2531 e 2533 c.c, può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati nelle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere, invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio, si mantenga inadempiente.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - Rimborso della quota sociale

In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo nei 180 giorni successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, prendendone a riferimento i relativi valori patrimoniali.

ART. 13 - Comunicazione della perdita di qualità di socio

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 8, 10, 11, 12 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 del presente statuto oppure all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale e dell'autorità giudiziaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge,
- b) dalle riserve indivisibili costituite dalle eccedenze attive di bilancio, da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- c) dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in pressione di oneri futuri;
- d) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla cooperativa.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'assemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

ART. 15 - Divieto Distribuzione Riserve

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della cooperativa sia al suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge, 16-12-1977, N. 904 e successive disposizioni attuative e modificative.

ART. 16 - Pegno Quote

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

ART.17 - Obbligazioni Sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 18 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione della assemblea.

Gli amministratori ed i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio indicano, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società avendo particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio di persone al cui favore la Cooperativa opera, dei soci di persone non soci e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate dallo statuto.

ART. 19 - Eccedenze di bilancio

Le eccedenze del bilancio, saranno destinate come segue:

1 - almeno il 30 per cento dell'utile deve essere destinato alla riserva legale indivisibile anche, ai sensi della Legge 904/77, art. 12;

2 - il 3 per cento dell'utile dovrà obbligatoriamente essere destinato ad un Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge n°.59 31/01/1992, art. 11 e 12;

3 - una quota dell'utile può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel limite massimo previsto dalla legge 59/92 art. 7;

4 - con il residuo sarà distribuito ai soci prestatori un dividendo commisurato al capitale effettivamente versato e d'ammontare mai superiore a quanto previsto dal successivo art. 32;

Nessun utile può essere distribuito ai soci volontari.

Ai soci sovventori sarà distribuito un dividendo ricompreso nel massimo previsto dalla legge in materia, compatibile con il mantenimento dei requisiti mutualistici.

5 - L'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi della legge 904/77 art. 12.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Organi Sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se necessario per legge o nominato per volontà dell'assemblea.

ASSEMBLEA

ART. 21 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali e designa fra i Sindaci effettivi se nominati, il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina la retribuzione annuale dei Sindaci;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi Sociali;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART.22 - Quorum Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: - in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea; - in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

ART. 23 - Convocazione Assemblee

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di comu-

nicazione scritta da spedire ai soci a mezzo raccomandata anche a mano e a mezzo di avviso da affiggersi nei locali della cooperativa almeno otto Giorni dall'adunanza, contenente: l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della riunione che può essere diverso da quello della sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per prima. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.24 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Tenuto conto delle limitazioni di voto previste per i soci in inserimento e per i soci sovventori, ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di malattia o d'altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Ciascun socio può rappresentare, al massimo, altri tre soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le elezioni delle cariche sociali, comprese quelle del presidente e del vice - presidente saranno fatte a maggioranza assoluta dei presenti ma potranno anche avvenire per acclamazione.

I voti dei soci sovventori non potranno mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

ART. 25 - Presidenza della Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.

Il Segretario può essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti tra i Soci dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica non più di tre anni e sono sempre rieleggibili.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I Consiglieri, qualora non si sia provveduto in Assemblea, eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

La maggioranza dei consiglieri dovrà essere costituita da soci prestatori.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

All'Amministratore revocato non compete nessun diritto al risarcimento del danno.

ART. 27 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta per mezzo di lettera da spedirsi o da recapitare non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte cui si afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

ART. 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni d'ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono d'esclusiva competenza dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, quali amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà redigere il regolamento disciplinante il funzionamento della Società che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ART. 29 - Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche deliberatorie quietanze ad enti pubblici. Può rilasciare, procure per singoli affari, ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione,

per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso d'assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e in mancanza o nell'assenza di questo a un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 30 - Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c.. La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi. Il Collegio sindacale, ove previsto o obbligatorio, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale, nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 31 Doveri e Poteri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403-bis cc. Ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, co. 1, cc. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 32 - Requisiti Mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33 - Regolamenti

Oltre che nei casi obbligatoriamente individuati dalla legge e dal presente statuto, la cooperativa può disciplinare con appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci nonché i vari aspetti del funzionamento tecnico e di quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci.

ART. 34 - Scioglimento

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 3, Comma 2 Legge 381/91.

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 23 nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 35 - Collegio Arbitrale

Compatibilmente con il D.lgs n.5 del 2003, ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente Statuto, ad eccezione di quelle relative a diritti indisponibili e a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, terzi, autorevoli ed estranei alla cooperativa, nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri d'amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, ritualmente secondo diritto ed equità, stabilendo anche in ordine alle spese.

ART. 36 - Norme Finali

Per tutto quanto non è regolato dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del Codice civile, le disposizioni legislative previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto e della legislazione relativa alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale).

Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle

società a responsabilità limitata.

F to: Roberto SALUSTRI

F to: Fernando Misiti Notaio